

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1109 del 28 agosto 2023

ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER LE NOMINE A CONSULENTI TECNICI DI PARTE NEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STARGIUDIZIALI CONNESSI ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012 PER CONTO DEL COMMISSARIO DELEGATO ART.1 D.L. 74/2012

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che dispone la proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste:

- l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012" come da ultimo modificata dall'ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020;
- l'ordinanza n. 23 del 21 dicembre 2022 recante "Aggiornamento della Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Esercizio 2023";

Viste:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 474 del 27 marzo 2023 “*Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale*”. con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 07/03/2022 “*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*” che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 21/03/2022 “*Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia*”;
- la determinazione dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto “*Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell’ambito dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012*”;

Richiamati i decreti:

- n. 2042 del 02.08.2018 recante “Costituzione e nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro denominato “Affari Legali per il coordinamento e la gestione delle problematiche afferenti il contenzioso e le attività legali connesse alla ricostruzione post sisma 2012”;
- n. 3212 del 21.12.2018 recante “Prima integrazione del Gruppo di Lavoro denominato Affari Legali per il coordinamento e la gestione delle problematiche afferenti il contenzioso e le attività legali connesse alla ricostruzione post sisma 2012 costituito con Decreto n. 2042 del 02/08/2018”;
- n. 1030 del 29 Maggio 2019 recante “Disposizioni operative per il coordinamento e la gestione delle problematiche afferenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale connesso alla ricostruzione post sisma 2012”;
- n. 225 del 16.02.2021 recante “Presenza d’atto della seconda integrazione del Gruppo di Lavoro denominato “Affari Legali per il coordinamento e la gestione delle problematiche afferenti il contenzioso e le attività legali connesse alla ricostruzione post sisma 2012”, costituito con Decreto n. 2042 del 02/08/2018 e integrato con Decreto n. 3212 del 21/12/2018”;
- n. 1062 del 30.09.2022 recante “Terza integrazione del Gruppo di Lavoro denominato “Affari Legali per il coordinamento e la gestione delle problematiche afferenti il contenzioso e le attività legali connesse alla ricostruzione post sisma 2012”, costituito con Decreto n. 2042 del 02/08/2018 ed integrato con Decreto n. 3212 del 21/12/2018 e Decreto n. 225 del 16/02/2021.”

Dato atto che per la presente procedura il dottor Enrico Cocchi, Direttore dell’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 2012 ricopre la funzione di Responsabile Unico del Procedimento nonché di Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e che lo stesso non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13.3.2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025” e in particolare l'allegato D alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. 33/2013, L.R. 1/2012 E L.R. 7/2017)

Visti inoltre:

- il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito denominato Regolamento;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato Codice;
- il D.L. 139/2021 convertito in L. n. 205 del 2021 recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018 avente ad oggetto “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1249 del 11/07/2019 avente ad oggetto " Approvazione della Politica sulla sicurezza delle informazioni dell'Ente";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2259 del 27 dicembre 2021 “Linee Guida sulla privacy by design di Giunta e di Assemblea Legislativa”;
- il decreto n. 1945 del 30 dicembre 2021 con il quale, in ottemperanza agli obblighi dettati dall’art. 30 del GDPR, è stato approvato il Registro dei Trattamenti di titolarità del Commissario Delegato, ed è stata nominata formalmente responsabile esterno dei trattamenti di cui è titolare il Commissario, l’Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012, della quale il Commissario Delegato si avvale, per l’espletamento delle attività in materia di trattamento dati personali;

Preso atto che:

- a undici anni dal sisma, sono in corso varie procedure di contenzioso giudiziale e stragiudiziale connesse alla ricostruzione post sisma 2012;
- nelle cause in cui il Giudice ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio, è necessaria la nomina di CTP per consentire all’Ente di esercitare con pienezza e integralmente l’esercizio del diritto di difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto in relazione agli accertamenti peritali disposti dal Giudice;

Verificato che in molti casi risultano assenti professionalità disponibili presso l’Ente, con le qualifiche professionali richieste per l’espletamento delle attività professionali in oggetto;

Considerato che l'attività di consulente tecnico di parte del processo di cui agli artt. 87 e 194 del Codice di procedura civile consiste in attività relativa agli aspetti tecnici della causa e presenta natura in senso lato processuale;

Ritenuto che l'incarico di C.T.P. afferisca alla nozione di servizi legali, esclusi dal nuovo codice degli appalti D.lgs.36/2023;

Visto l'art. 229, comma 2 del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" il quale prevede che "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

Preso atto che:

- la c.d. "consulenza tecnica" nel processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sez. I, sent. N. 17953 del 08.09.2005) tra le spese processuali;
- la Corte dei Conti, Sez. Veneto, con la deliberazione 07/2009/PAR ha ricondotto l'incarico al c.d. "consulente tecnico di parte alla categoria 21 "Servizi Legali" contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006;

Richiamata la Legge 13 agosto 2010 n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche in particolare l' Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Rilevato altresì che, in ragione della qualificazione dell'affidamento, lo stesso non risulti sottoposto alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.;

Ritenuto pertanto necessario avere una visione ampia delle competenze disponibili in merito alla copertura di incarichi di Consulente tecnico di parte nelle materie indicate;

Valutato opportuno, al fine sia di snellire i procedimenti di nomina, sia di consentire un'adeguata rotazione degli incarichi, di ottenere una pronta disponibilità di soggetti in possesso di requisiti adeguati, esercitando la scelta all'interno di un elenco predeterminato di professionisti con alcuni requisiti minimi di esperienza;

Considerato che risulta funzionale che le nomine dei CTP vengano gestite utilizzando un apposito elenco in formato elettronico che consenta agli interessati, in possesso dei requisiti, di poter manifestare il proprio interesse;

Ritenuto opportuno richiedere quali condizioni di iscrizione al suddetto elenco, il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza europea;
- iscrizione all'Albo Professionale da almeno 3 anni
- requisiti di onorabilità di cui all'art.3 , 2^ comma, della LR 24/94
- assenza incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'ente o impegno a rimuoverle prima del conferimento dell'incarico
- esperienza professionale nel settore per il quale si partecipa alla procedura, documentata dal dettagliato curriculum professionale da allegare alla domanda di iscrizione all'elenco;
- possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui alla normativa di settore

Evidenziato che al momento della nomina, oltre alla verifica circa i requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione, verrà accertato il possesso dei i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della LR 24/94 e di tutti quelli necessari in riferimento alla nomina da effettuare;

Ritenuto inoltre opportuno impartire ai fini della predisposizione dell'elenco in oggetto le istruzioni operative contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

Tutto ciò visto, premesso e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di istituire, in formato elettronico, l'elenco dei soggetti idonei alla nomina a Consulenti tecnici di parte per il Commissario delegato, ai sensi alle LR 24/94, secondo le istruzioni operative contenute nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'avviso per la costituzione di un elenco per il conferimento degli incarichi di supporto e consulenza tecnica di parte per il Commissario Delegato art.1. D.L. 74/2012 pubblicare il presente atto sulla piattaforma regionale *ERecruiting*, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del sottoscritto Commissario delegato, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato,
4. che i singoli incarichi verranno conferiti tramite apposito atto al quale verrà allegata la bozza della nomina con la definizione delle attività da svolgere e le condizioni per lo svolgimento delle stesse;
5. di dare pubblicità all'elenco anche tramite il sito istituzionale della Regione e di informarne tutti trasmessa a tutti gli albi provinciali delle figure professionali indicate.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente



COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

AVVISO

COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER IL COMMISSARIO DELEGATO ART.1. D.L. 74/2012

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

In relazione alle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 occorsi nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, si è sviluppata nel tempo una notevole mole di contenzioso.

L'Agenzia regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 supporta il Commissario delegato nei casi di contenzioso inerente alla ricostruzione in sede giudiziale (civile, amministrativa e penale) e stragiudiziale, in raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Avvocatura regionale e il Dipartimento della Protezione Civile in seno alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre presta assistenza ai Consulenti Tecnici di Parte nominati dal Commissario Delegato, nell'eventualità di disposizione ad opera del Giudicante di una verifica.

Nella fase di avanzamento del procedimento, è pertanto talvolta necessaria la nomina di un Consulente Tecnico di Parte che coadiuverà l'Amministrazione e il suo difensore, nella comprensione e valutazione degli aspetti tecnici del contenzioso, svolgendo anche un'attività di controllo sull'operato del CTU, nell'interesse dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 201 del C.p.c. è previsto che, contestualmente alla nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, il Giudice assegni alle parti, il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.).

Il presente Avviso disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e buon andamento, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di consulenza a professionisti esterni a questa Amministrazione, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e la cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento, i contenuti dell'elenco, le modalità informatiche di tenuta dell'albo, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali.

ISTITUZIONE ELENCO

Per l'individuazione ed il conferimento dell'incarico di consulenza è istituito un elenco di Professionisti *ad hoc* che è predisposto con il presente avviso pubblico, mediante le candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti richiesti.

Detto elenco è gestito dalla Agenzia regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.

REQUISITI

L'iscrizione all'elenco, sempre ammessa senza limitazioni temporali né quantitative, è consentita ai **singoli professionisti** appartenenti alle seguenti categorie:

- Ingegnere Strutturista e/o Civile o Architetto
- Dottore Agronomo, con esperienza nelle materie di sismica ed estimo;
Dottore Commercialista.

Si elencano di seguito i requisiti minimi richiesti:

- iscrizione all'Albo Professionale da almeno 3 anni. Nel caso di studio professionale associato, l'iscrizione all'albo per il periodo minimo richiesto deve essere posseduta da almeno uno dei professionisti associati;
- assenza incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'ente o impegno a rimuoverle prima del conferimento dell'incarico. L'incompatibilità di cui alla presente, si applica anche ai professionisti che siano partecipi di una stessa società o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali in quanto facenti parte dello stesso studio professionale;
- possedere speciale competenza tecnica ed esperienza professionale nelle materie oggetto della categoria di interesse, documentate dal dettagliato curriculum professionale da allegare alla domanda di iscrizione all'elenco;
- possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui alla normativa di settore. Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione;
- onorabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R. 27 maggio 1994, n. 24 (l'onorabilità non sussiste per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'art.16 L.526/1999 nel circondario del tribunale

Tutti i requisiti, salvo ove diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

È fatto obbligo per il Professionista di comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti indicati per l'iscrizione, pena la immediata cancellazione dall'elenco.

L'Amministrazione si riserva di procedere periodicamente all'effettuazione di verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal

Professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione dall'Elenco.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione deve essere presentata con modalità telematiche, mediante accesso al portale eRecruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: "Entra in Regione", "Concorsi e opportunità di lavoro in Regione" - sezione "Istituzione dell'elenco per il conferimento degli incarichi di consulenza tecnica di parte per il Commissario delegato art.1. D.L. 74/2012", - <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/>, - al link della procedura e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita "Guida alla compilazione della domanda".

Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate. La piattaforma prevede la presenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Al momento dell'iscrizione il professionista inserisce, e autocertifica ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, a pena di inammissibilità:

1. i propri dati anagrafici, ivi incluso il possesso della cittadinanza europea (campi obbligatori) nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata;
2. l'ordine, il collegio o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti in cui è iscritto;
3. il possesso del requisito della onorabilità di cui all'art. 3, comma 2, L.R. 24/1994 (campo obbligatorio);
4. i dati formativi e professionali contenuti nel curriculum vitae che allega in formato europeo (campo obbligatorio) nel quale dovranno essere indicati eventuali altri incarichi assunti come CTP o CTU e l'oggetto del relativo incarico nonché l'entità del procedimento europeo di controversia.

L'elenco è da considerarsi aperto e quindi sarà aggiornato continuamente al fine di consentire l'iscrizione ai nuovi Professionisti richiedenti.

Non sono previsti termini per effettuare la richiesta di iscrizione all'elenco, che quindi può essere effettuata in ogni momento. Inoltre, in qualunque momento il soggetto iscritto può fare richiesta, mediante la medesima piattaforma, di cancellazione dall'elenco suddetto.

Il professionista dichiara altresì di:

- a) accettare espressamente che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Commissario Delegato, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Commissario Delegato, e di accettare i criteri di utilizzo dell'Elenco stabiliti nel presente avviso pubblico;
- b) accettare espressamente tutte le condizioni di cui al presente avviso;
- c) attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori;
- d) comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo della presente dichiarazione e di essere a conoscenza del fatto che il Commissario Delegato si riserva, se tali modifiche lo

comportino, di cancellarlo/la dall'Elenco costituito a seguito dell'avviso, fatto salvo altresì il diritto alla revoca dei mandati già conferiti

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL' ELENCO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o cancellare l'iscrizione dall'elenco dei Professionisti, dandone a quest'ultimo tempestiva comunicazione, al verificarsi di determinate condizioni.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione del Professionista quando:

- siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida o che si rifletta in modo negativo sulla moralità o serietà del Professionista. Di tale fattispecie, è fatto obbligo per il Professionista darne comunicazione ai sensi del D.P.R 445/2000, non appena ne ha notizia, pena l'immediata cancellazione dall'elenco;
- si rileva la sopravvenienza di un conflitto di interessi potenziale o apparente con l'Amministrazione.

Si procede alla cancellazione dall'elenco dei professionisti nei seguenti casi:

- perdita definitiva o temporanea, e omessa comunicazione della perdita di anche uno solo dei requisiti omessa comunicazione della perdita anche di uno solo dei requisiti necessari;
- rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;
- assenza di puntualità e diligenza richiesta nell'espletamento degli incarichi loro affidati;
- sopravvenienza di un conflitto di interessi reale.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata e insindacabile revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi, fatto salvo la corresponsione degli onorari per le attività effettivamente espletate.

AFFIDAMENTO INCARICHI

I nominativi dei Professionisti inseriti nell'elenco formano una banca dati di soggetti disponibili all'affidamento di un eventuale incarico di Consulente Tecnico di Parte al quale l'Amministrazione dovrà fare necessariamente riferimento. L'elenco verrà predisposto in base alla tipologia di professionalità. L'iscrizione nell'elenco, come già precisato, non garantisce in alcun modo ai Professionisti accreditati il diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Amministrazione.

La *ratio* della composizione dell'elenco è infatti quella di garantire l'individuazione del soggetto più idoneo all'incarico nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui alla normativa vigente.

Tenuta in primaria considerazione la natura dei servizi in questione e l'importanza della qualità delle relative prestazioni, resta salvo il principio di equa ripartizione degli incarichi al fine di evitare che si possano creare rapporti esclusivamente con alcuni Professionisti.

Il principio richiamato verrà valutato esclusivamente sulla base del numero degli incarichi affidati al professionista nonché dalla rilevanza per entità economica delle procedure

La scelta del soggetto individuato di volta in volta sarà oggetto di specifico provvedimento da parte del Responsabile della struttura competente per conto del Commissario delegato.

Nel rispetto del principio di rotazione, e fatta salve le dovute valutazioni in merito ad eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, in funzione dell'oggetto del procedimento, dei relativi profili necessari all'espletamento dell'incarico, della rilevanza economica dell'oggetto ed in relazione alla prossimità territoriale dell'oggetto della consulenza con la residenza degli stessi, verranno individuati n. 3 professionisti iscritti all'elenco.

Ai tre professionisti, individuati sulla base di quanto prescritto sopra, verrà richiesto di formulare un preventivo di parcella, comprensivo degli oneri accessori di legge ai sensi della normativa vigente, che quantifichi i costi relativi all'attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e alla complessità dell'incarico.

A seguito di valutazione dei tre preventivi di parcella, adottando il criterio del maggiore ribasso, l'Amministrazione provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico assumendo i relativi oneri di spesa.

Qualora si rilevi la necessità di diverse professionalità ai fini della procedura potranno essere nominati due o più CTP con profili professionali differenti.

COMPENSO

La determinazione del compenso al consulente di parte è stabilita a corpo, nel rispetto delle tariffe professionali, e presuppone la determinazione del numero di ore prevedibili per la prestazione, l'esplicitazione della remunerazione oraria dell'impegno del professionista, l'indicazione dei criteri di valutazione dei casi particolari e delle spese.

Si rappresenta che, ai sensi della normativa in materia di trasparenza verrà pubblicato sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" il compenso corrisposto al Professionista unitamente al curriculum vitae e alla dichiarazione resa ai sensi del d.Lgs. 39/2013 e del d.Lgs. 33/2013 e ss.mm.

COMPITI DEL PROFESSIONISTA

Si elencano le attività che in via generale potrebbero essere richieste ai candidati all'elenco in oggetto, da ritenersi NON esaustive, non essendo tutte le fattispecie prevedibili:

presenziare alle operazioni peritali svolte dal CTU;

- partecipare alle udienze in cui interviene il CTU;
- presenziare ad udienze qualora necessario;
- redigere le osservazioni alla relazione in bozza del CTU;
- redigere ed inviare eventuali memorie intermedie, nel corso delle operazioni peritali;
- intervenire sulle perizie e le indagini tecniche svolte dal CTU, fornendo le sue osservazioni;
- svolgere ogni altra attività idonea a sostenere il CD e difendere i suoi interessi tramite le proprie deduzioni tecniche;
- partecipare ad incontri interlocutori e preparatori per la difesa del CD.
- conoscere e approfondire la normativa commissariale di riferimento;
- relazionarsi con gli Uffici del Commissario e con l'Avvocatura dello Stato, tramite appositi incontri e scambio di mail.

Il CTP nominato deve prendere visione ed analizzare tutta la documentazione istruttoria inerente la pratica oggetto di contenzioso e ogni altro documento si rendesse opportuno ai fini della difesa degli interessi del Commissario, documentazione che il Commissario Delegato provvederà tempestivamente a fornire. Il CTP non ha poteri conciliativi per conto del Commissario, e pertanto, qualora dovesse pervenire invito alla conciliazione da parte del CTU, in sede di operazioni peritali o con comunicazione scritta, il CTP nominato dovrà relazionarsi prontamente con gli Uffici del Commissario Delegato e con l'Avvocatura dello Stato

Il CTP nominato deve prontamente rendere edotto il Commissario Delegato e l'Avvocatura dello Stato di ogni circostanza ritenuta rilevante ai fini della difesa degli interessi del Commissario Delegato.

Allorquando saranno ultimate le fasi sopraindicate il tecnico incaricato potrà predisporre la fattura per la liquidazione.

PUBBLICITA'

L'elenco degli incarichi affidati è reso pubblico mediante la pubblicazione nella sezione Erecruiting indicata della regione Emilia-Romagna nonché sulla pagina <https://trasparenza.regione.emiliaromagna.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/sovvenzioni-commissario-ricostruzione>

Per assicurare massima pubblicità e trasparenza, il comunicato di istituzione dell'elenco CTP verrà inoltre trasmessa a tutti gli albi provinciali delle figure professionali indicate.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Commissario Delegato è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate dal presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'ente all'indirizzo mail dpocommissariaricostruzione@regione.emilia-romagna.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD)."

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'agenzia regionale per la ricostruzione Sisma 2012 - Viale Aldo Moro 64 - 40127 Bologna tel. 0515275820 mail: agenziaricostruzione@regione.emiliaromagna.it

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia di Deontologia, ove prevista, della propria categoria di appartenenza.